

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2242

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANONE

Incompatibilità fra le cariche di membro del Governo e  
di membro del Parlamento

*Presentata il 10 febbraio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La revisione costituzionale avviata con la presente legislatura non mancherà di affrontare la forma di governo.

L'esperienza maturata dal 1948 ad oggi dimostra, per giudizio comune, che la Costituzione configura una Repubblica a governo debole.

Quella volontà dei costituenti discende in origine da cause note ed evidenti. Dopo vent'anni di despotismo, giustamente prevaleva nell'Assemblea costituente la volontà di delimitare il potere di governo e di fondare l'ordinamento repubblicano su basi parlamentariste. La stessa incertezza circa l'esito delle elezioni per la prima legislatura induceva tutti i partiti ad accentuare gli strumenti di bilanciamento e controllo sul potere esecutivo.

Ma anche quando il responso delle elezioni determinò in modo certo e stabile l'attribuzione dei ruoli di maggioranza e di opposizione, il potere esecutivo non fu rafforzato perché il governo debole rendeva i partiti più forti: ed in ciò è una ragione non secondaria del processo che gradualmente consentì ai partiti una ingerenza sempre crescente nella pubblica amministrazione, fino ai guasti della partitocrazia, ai quali occorre adesso rimediare senza ulteriori indugi.

Ad avviso del proponente, il rimedio che ormai si impone per rafforzare il potere del governo e correggere le ingerenze indebite della partitocrazia sta nel passaggio dalla democrazia delegata e mediata alla democrazia immediata e diretta, e perciò nell'elezione diretta degli esecu-

tivi: a cominciare dai governi locali, con l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle regioni, fino ad arrivare all'elezione diretta del Capo dello Stato o del Governo. In tal senso è stata presentata nella precedente legislatura e rinnovata in questa una proposta organica di parte liberale.

L'elezione diretta del Capo dello Stato o del Governo comporta di norma l'incompatibilità fra mandato parlamentare ed incarichi governativi, come avviene ad esempio, per restare nell'ambito comunitario, in Francia e Portogallo.

Tuttavia, sempre nell'ambito comunitario, si ha qualche caso di incompatibilità fra gli uffici di membro del Parlamento e del Governo anche in ordinamenti parlamentari quale quello del Lussemburgo (« il mandato di deputato è incompatibile con le funzioni di membro del governo »: articolo 54 della Costituzione) e dell'Olanda (« un membro degli stati generali non può essere ministro »: articolo 57 della Legge fondamentale).

All'esterno della Comunità europea, l'incompatibilità in questione è prevista anche da altri regimi a governo parlamentare, quali Svezia e Norvegia.

La questione che oggi si pone in Italia è se l'incompatibilità fra mandato parlamentare e cariche governative debba essere subordinata alla ridefinizione della forma di governo, o non possa essere decisa sin d'ora. La possibilità di decidere subito sull'argomento è provata dal fatto che il maggior partito di governo ha già stabilito l'incompatibilità come propria regola, ed i ministri di parte democristiana hanno lasciato il Parlamento.

Ad avviso del proponente, non solo l'incompatibilità può essere decisa subito con legge ordinaria secondo l'articolo 65 della Costituzione, ma la decisione non

mancherà di imprimere un impulso determinante all'insieme della riforma istituzionale ed alla formazione di governi di legislatura.

La ragione dell'incompatibilità è evidente. Da un lato, si tratta di applicare alla duplicità degli uffici parlamentare e governativo il criterio tipico dei casi di incompatibilità, che consiste nell'evitare la coesistenza nello stesso soggetto di uffici diversi. L'articolo 94 della Costituzione prescrive che « il Governo deve avere la fiducia delle due Camere ». Ne consegue che i parlamentari, quando diventano membri del governo, sono chiamati a dare la fiducia a se stessi. Nei casi di compagini governative numerose, come quelle della passata legislatura, ciò ha significato che ad ogni voto di fiducia quasi un centinaio di ministri e sottosegretari erano chiamati a comporre la maggioranza parlamentare.

È d'altro lato auspicabile che l'elezione al Parlamento sia determinata da un consenso popolare non alimentato dal favoritismo e, quindi, non influenzato dall'esercizio dei poteri propri del governo.

L'incompatibilità fra mandato parlamentare e cariche governative è consigliabile, dunque, come antidoto contro il « voto di scambio », ma anche per una ragione di indole più generale: essa obbedisce al principio di distinzione fra le più alte responsabilità politiche, quali la responsabilità del governo nazionale e quella di rappresentare la nazione nel Parlamento, esercitando in esso il controllo sugli atti di governo.

Il principio d'incompatibilità rimuove l'idea erronea del « governo dei tecnici » per restituire alla funzione di governo, in forza della distinzione dei ruoli, la pienezza del suo significato politico.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. La carica di membro del Governo è incompatibile con la carica di membro del Parlamento.

2. I componenti del Parlamento che siano nominati Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, decadono dal mandato parlamentare all'atto del giuramento.